

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(ottobre-dicembre 2023)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

| AIUTI DI STATO | | |
|---|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo del Tribunale (Decima Sezione) |
| <u>T-225/21</u> <u>RYANAIR/</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>(SOSTENUTA DA</u> <u>REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA)</u> | Aiuti di Stato – Mercato italiano del trasporto aereo – Aiuto concesso dall'Italia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sovvenzione diretta – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto | 1) Il ricorso – tendente all'annullamento della decisione C(2020) 6194 final della Commissione, del 4 settembre 2020, sull'aiuto di Stato SA.58114 (2020/NN) – Italia – Aiuto COVID-19 a favore della Alitalia - è respinto. 2) La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese |

| 18-ott-23 | destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Presa in considerazione di misure di aiuto anteriori a favore dello stesso beneficiario che formano oggetto di procedimenti di indagine formale pendenti – Valutazione del danno – Nesso causale – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione | |
|---|--|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo del Tribunale (Decima Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>T-333/21</u> <u>RYANAIR/</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>(SOSTENUTA DA</u> <u>REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA)</u></p> <p>18-ott-23</p> | <p>Aiuti di Stato – Mercato italiano del trasporto aereo – Aiuto concesso dall'Italia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sovvenzione diretta – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Presa in</p> | <p>1) Il ricorso – tendente all'annullamento della decisione C(2020) 9659 final della Commissione, del 29 dicembre 2020, sull'aiuto di Stato SA.59188 (2020/NN) – Italia – Aiuto COVID-19 a favore della Alitalia - è respinto.</p> <p>2) La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.</p> <p>3) La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>considerazione di misure di aiuto anteriori a favore dello stesso beneficiario che formano oggetto di procedimenti di indagine formale pendenti – Valutazione del danno – Nesso causale – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Obbligo di motivazione</p> | |
|--|---|--|

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

| AGRICOLTURA | | |
|--|--|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-196/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">16-nov-23</p> | <p>Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “Garanzia” – Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2080/92 – Articolo 4 – Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi</p> | <p>Gli articoli 2 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale la quale preveda, per il caso in cui si constati, nel corso dell’esecuzione di un impegno pluriennale, che la superficie rimboschita è inferiore del 20% rispetto alla superficie ammessa a titolo di tale impegno, la</p> |

| | <p>pluriennali – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 1 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 2 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative – Articolo 4 – Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto – Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell’Unione – Normativa nazionale che prevede la decadenza dall’aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate – Principio di proporzionalità</p> | <p>decadenza totale dagli aiuti all’imboschimento e, pertanto, l’obbligo di procedere al rimborso integrale di tali aiuti, nonché l’esclusione totale dagli aiuti che avrebbero dovuto essere versati a titolo delle restanti annualità di impegno.</p> |
|--|---|--|
| DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <p><u>C-431/22</u> <u>ITALIA</u></p> | <p>Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento</p> | <p>Il combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le</p> |

| <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">21-dic-23</p> | <p>generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva</p> | <p>Comunità europee, e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014-03-D-14-fr-11, deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.</p> |
|--|---|---|
| GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-228/21,</u> <u>C-254/21,</u> <u>C-297/21,</u> <u>C-315/21 e</u> <u>C-328/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u></p> | <p>Politica d'asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all'informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in</p> | <p>1) – <u>L'art. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e l'art. 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento</u></p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>ROMA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI FIRENZE</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI MILANO</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI TRIESTE</u></p> <p>21-dic-23</p> | <p>precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Costatazione dell’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto</p> | <p>(UE) n.1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, <u>devono essere interpretati nel senso che:</u></p> <p><u>l’obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l’opuscolo comune il cui modello è contenuto nell’allegato X al regolamento (CE) n.1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, si impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall’art. 20.1 e dall’art. 21.1,del regolamento n. 604/2013, quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all’art. 17.1 del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall’art. 23.1 e dall’art. 24.1 del regolamento n. 604/2013.</u></p> <p><u>– L’art. 5 del regolamento n.604/2013 deve essere interpretato nel senso che:</u></p> <p><u>l’obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato si impone tanto nell’ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall’art. 20.1 e dall’art. 21.1 del medesimo regolamento, quanto nell’ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all’art. 17.1 del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall’art. 23.1 e dall’art. 24.1 del regolamento n. 604/2013.</u></p> |
|---|--|--|

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>– <u>Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che:</u> fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima ai sensi dell’articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all’interessato, nell’ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest’ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.</p> <p>– <u>Il diritto dell’Unione, in particolare gli artt. 4 e 27 del regolamento n. 604/2013 nonché l’art. 29.1, lett. b), del regolamento n. 603/2013, deve essere interpretato nel senso che:</u> quando il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l’opuscolo comune che deve essere consegnato all’interessato in esecuzione dell’obbligo di informazione previsto dall’art. 4 di tale regolamento o dall’art. 29.1, lett. b), del regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell’opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>potuto condurre a un risultato diverso.</p> <p>2) <u>Gli artt. 3.1 e 3.2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'art. 27 di tale regolamento nonché con gli artt. 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, <u>devono essere interpretati nel senso che:</u></u></p> <p>il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche.</p> <p>3) <u>L'art. 17.1 del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'art. 27 di tale regolamento nonché con gli artt. 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, <u>deve essere interpretato nel senso che:</u></u></p> <p>esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche</p> |
|--|--|--|

| | | nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'art. 17.1 del regolamento n. 604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto. |
|--|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-261/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>21-dic-23</p> | <p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell'interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre</p> | <p>L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell'interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | di minori in tenera età con lei conviventi | cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni. |
|--|--|---|

LAVORO E POLITICA SOCIALE

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Prima Sezione) |
|--|--|--|
| <p align="center"><u>C-270/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p align="center"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>RAVENNA</u></p> <p align="center">30-nov-23</p> | <p>Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio</p> | <p>La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.</p> |

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
|--------------|----------------|---|
|--------------|----------------|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>C-86/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">21-dic-23</p> | <p>Ravvicinamento delle legislazioni – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Normativa nazionale che prevede regole tecniche più restrittive di quelle previste dalla normativa dell’Unione europea</p> | <p>Gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dal regolamento (UE) n.1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano all’adozione di una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, quando tale normativa sia stata comunicata alla Commissione europea solo qualche giorno prima della sua adozione e pubblicazione.</p> <p>2) L’articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’allegato II alla direttiva 94/62, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62, come modificata. Detta normativa può tuttavia trovare giustificazione nella finalità di assicurare un livello più elevato di tutela dell’ambiente, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE.</p> |
|--|--|--|

| | | <p>3) L'articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, e con l'allegato II alla direttiva 94/62, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso ha effetto diretto, cosicché un giudice nazionale, in una controversia tra un singolo e delle autorità nazionali, deve disapplicare una normativa nazionale contraria a detto articolo 18.</p> <p>4) L'articolo 18 della direttiva 94/62, come modificata dalla direttiva 2013/2, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti nella direttiva 94/62, come modificata, può costituire una violazione sufficientemente qualificata di detto articolo 18.</p> |
|---|---|--|
| TRASPORTI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-186/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p style="text-align: center;">19-ott-23</p> | <p>Trasporti – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Impianti a fune – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto da parte di un'autorità</p> | <p>1) L'art. 1.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che: tale regolamento non si applica a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia</p> |

| | locale competente a un operatore interno – Trasferimento del rischio di gestione – Compensazione degli obblighi di servizio pubblico | <p>rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.</p> <p>2) L’art. 107.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che: non configura «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri da parte di un’autorità competente a livello locale che è stata calcolata sulla base dei costi di gestione che sono, da un lato, determinati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dall’operatore uscente e, dall’altro, rapportati a costi o corrispettivi anch’essi relativi all’aggiudicazione precedente o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato, purché il ricorso a siffatti elementi conduca alla determinazione di costi che riflettono quelli che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</p> |
|---|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
| <p><u>C-477/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>9-nov-23</p> | <p>Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” – Trasporti stradali effettuali a</p> | <p>1) L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare - Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 - Veicoli adibiti a uso misto – Articolo 4, lettere e) e j) – Nozioni di “altre mansioni” e di “tempo di guida” – Articolo 6, paragrafi 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento</p> | <p>che: la nozione di «percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri» corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito.</p> <p>2) Il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: tale regolamento non si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km.</p> <p>3) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive», contenuta in tale disposizione, include solo il «tempo di guida», ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, ad esclusione di tutte le «altre mansioni», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane.</p> |
|--|---|--|

5) *Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)***RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI**

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Prima Sezione) |
|---|--|--|
| <p><u>C-260/22</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>23-nov-23</p> | <p>Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto ad un equo compenso</p> | <p>L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso osta a una normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva, le cui fissazioni delle trasmissioni sono riprodotte da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali, dal diritto a un equo compenso previsto da tale disposizione, sempreché tali organismi subiscano un pregiudizio potenziale che non possa essere qualificato come «minimo».</p> |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
| <p><u>C-830/21</u> <u>GERMANIA</u></p> | <p>Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento</p> | <p>1) L'articolo 1 e l'allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, devono essere</p> |

| 7-dic-23 | (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita | interpretati nel senso che: un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, può, sull’imballaggio di tale prodotto, sostituire il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza con il proprio nome e indirizzo. 2) L’articolo 1 e l’allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011 devono essere interpretati nel senso che: un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro sulla base di un permesso di commercio parallelo è tenuto a riportare, sull’imballaggio di tale prodotto, il numero di partita del preparato inizialmente assegnato dal produttore. |
|---|---|---|
| MERCATO INTERNO | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <u>C-472/22</u> <u>PORTOGALLO</u> 16-nov-23 | Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese – Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri – Nozione di “pratica abusiva” | L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi fiscale di uno Stato membro, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede che un beneficio fiscale, consistente nel ridurre della metà l’imposizione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni societarie, sia riservato alle sole cessioni di partecipazioni in società stabilite in tale Stato membro, ad esclusione delle cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri. |

TUTELA DATI PERSONALI

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
|---|---|--|
| <p><u>C-340/21</u> <u>BULGARIA</u></p> <p>14-dic-23</p> | <p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi a tale trattamento – Articolo 24 – Responsabilità del titolare del trattamento – Articolo 32 – Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento – Valutazione dell’adeguatezza di tali misure – Portata del sindacato giurisdizionale – Assunzione delle prove – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Esonero eventuale dalla responsabilità del titolare del trattamento in caso di violazione commessa da terzi – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali»</p> | <p>1) Gli articoli 24 e 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero «adeguate», ai sensi di tali articoli 24 e 32.</p> <p>2) L’art. 32 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo deve essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l’attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi.</p> <p>3) Il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all’art. 5.2 del regolamento 2016/679 e concretizzato all’art. 24 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sull’articolo 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell’art. 32 di detto regolamento.</p> <p>4) L’art. 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che: al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di</p> |

| | | <p>sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una perizia giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente.</p> <p>5) L'art. 82.3 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell'art. 82, par. 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'art. 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile.</p> <p>6) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.</p> |
|---|--|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
| <p><u>C-667/21</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>21-dic-23</p> | <p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati</p> | <p>1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: l'eccezione prevista a tale disposizione è applicabile alle situazioni in cui un organismo di controllo medico tratta dati relativi alla</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>relativi alla salute – Valutazione della capacità lavorativa di un dipendente – Servizio medico delle casse di assicurazione malattia che tratta i dati relativi alla salute dei propri dipendenti – Ammissibilità e condizioni di un tale trattamento – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Risarcimento di un danno immateriale – Funzione compensativa – Incidenza della colpa del titolare del trattamento</p> | <p>salute di uno dei suoi dipendenti in qualità non di datore di lavoro, bensì di servizio medico, al fine di valutare la capacità lavorativa di tale dipendente, purché tale trattamento soddisfi le condizioni e le garanzie espressamente imposte da tale punto h) e dal paragrafo 3 di detto articolo 9.</p> <p>2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il titolare di un trattamento di dati relativi alla salute, fondato sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, non è tenuto, in base a tali disposizioni, a garantire che nessun collega dell'interessato possa accedere ai dati relativi allo stato di salute di quest'ultimo. Tuttavia, un siffatto obbligo può essere imposto a carico del responsabile di un tale trattamento in virtù di una normativa adottata da uno Stato membro in base all'articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, o a titolo dei principi di integrità e di riservatezza sanciti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento e concretizzati all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), di quest'ultimo.</p> <p>3) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: un trattamento di dati relativi alla salute fondato su tale prima disposizione deve, per essere lecito, non solo rispettare i requisiti da essa previsti, ma anche soddisfare almeno una delle condizioni di liceità enunciate a tale articolo 6, paragrafo 1.</p> <p>4) L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il diritto al risarcimento previsto a tale disposizione svolge una funzione compensativa, nel senso che un risarcimento pecuniario fondato su detta</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>disposizione deve consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, e non una funzione dissuasiva o punitiva.</p> <p>5) L'articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: da un lato, il sorgere della responsabilità del titolare del trattamento è subordinato all'esistenza della colpa di quest'ultimo, che è presunta a meno che egli dimostri che il fatto che ha causato il danno non gli è in alcun modo imputabile, e, dall'altro, tale articolo 82 non richiede che il grado di tale colpa sia preso in considerazione nel calcolare l'importo del risarcimento del danno riconosciuto a titolo di danno immateriale in base a tale disposizione.</p> |
|--|--|--|

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

| APPALTI PUBBLICI | | |
|--|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-66/22</u> <u>PORTOGALLO</u></p> <p style="text-align: center;">21-dic-23</p> | <p>Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) – Aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dei trasporti – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 80, paragrafo 1 – Motivi di esclusione facoltativi – Obbligo di trasposizione – Conclusione da parte di un operatore economico di accordi intesi a falsare la concorrenza – Competenza dell'amministrazione aggiudicatrice – Incidenza di una decisione precedente di una autorità della concorrenza – Principio di proporzionalità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione</p> | <p>1) L'art. 57.4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che limita la possibilità di escludere un'offerta di un offerente a causa della sussistenza di indizi seri di condotte di quest'ultimo idonee a falsare le norme in materia di concorrenza alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'ambito della quale si è verificato tale tipo di condotte.</p> <p>2) L'art. 57.4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che affida alla sola autorità nazionale garante della concorrenza il potere di decidere l'esclusione di operatori economici dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a causa di una violazione delle norme in materia di concorrenza.</p> <p>3) L'art. 57.4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che: la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice sull'affidabilità di un operatore economico, adottata in applicazione del motivo di esclusione previsto da tale disposizione, deve essere motivata.</p> |

| | <p>europea – Diritto a un ricorso effettivo – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione</p> | |
|---|--|--|
| <p>CONCORRENZA</p> | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-680/21</u> <u>BELGIO</u> 21-dic-23</p> | <p>Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione</p> | <p>1) L’art. 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri, che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nel medesimo club o nell’ambito territoriale di competenza della federazione nazionale alla quale il club di cui trattasi è affiliato, nonché a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello nazionale che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori formati nell’ambito territoriale di competenza di detta associazione, se è dimostrato, da un lato, che dette decisioni di associazioni di imprese possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e, dall’altro, che esse hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra i club di calcio professionistico, salvo che, nel secondo caso, sia stato dimostrato, mediante argomenti ed</p> |

| | indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova | <p>elementi di prova convincenti, che esse sono al contempo giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine.</p> <p>2) L'art. 101.3 TFUE deve essere interpretato nel senso che consente che tali decisioni di associazioni di imprese, ove risultino contrarie al paragrafo 1 di detto articolo, beneficino di un'esenzione dall'applicazione di quest'ultimo paragrafo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste a tal fine.</p> <p>3) L'art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un'associazione responsabile dell'organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e che impongono a ciascun club partecipante a dette competizioni di iscrivere nell'elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nell'ambito territoriale di competenza di detta associazione, salvo che sia stato dimostrato che dette norme sono idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo consistente nell'incentivare, a livello locale, il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti e non eccedono quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.</p> |
|--|--|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-333/21</u> <u>SPAGNA</u> | Concorrenza – Mercato interno – Regolamenti istituiti da associazioni sportive internazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di | 1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il fatto che associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione da parte di un'impresa |

| | | |
|-----------|---|---|
| 21-dic-23 | regolamentazione, di controllo, decisionali e sanzionatori – Norme relative all'autorizzazione preventiva di competizioni, alla partecipazione dei club calcistici e dei giocatori a dette competizioni, nonché allo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici relativi a dette competizioni – Esercizio parallelo di attività economiche – Organizzazione e commercializzazione di competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Ostacoli alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova | <p>terza, sul territorio dell'Unione, di una nuova competizione calcistica tra club e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a una siffatta competizione, senza che tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.</p> <p>2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza il fatto che associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino, direttamente o per il tramite di federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri, norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio dell'Unione, di una nuova competizione calcistica tra club e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a una siffatta competizione, senza che tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.</p> <p>3) L'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che le norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio</p> |
|-----------|---|---|

dell'Unione, di competizioni calcistiche tra club e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a siffatte competizioni, possono beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE solo ove sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti a tal fine.

4) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi:

– non ostano a norme emanate da associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, laddove esse designino tali associazioni quali proprietarie originali di tutti i diritti che possano sorgere dalle competizioni sotto la loro «giurisdizione», qualora dette norme si applichino unicamente alle competizioni organizzate dalle suddette associazioni, escludendo quelle che potrebbero essere organizzate da entità o imprese terze;

– ostano a siffatte norme laddove queste attribuiscono a dette medesime associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti di cui trattasi, salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, di un'esenzione dall'applicazione del paragrafo 1 di detto articolo ed essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE.

5) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello

| | | mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio dell'Unione, di competizioni calcistiche tra club e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a tali competizioni, quando tali norme non sono disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato. |
|--|--|---|
| GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-281/22</u> <u>AUSTRIA</u> 21-dic-23 | Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate | Gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un'autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, può vertere solo sugli elementi relativi all'esecuzione di tale misura, e non sugli elementi relativi alla giustificazione e all'adozione della misura stessa, i quali devono essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |

| | | |
|--|---|---|
| <p><u>C-488/21</u> <u>IRLANDA</u></p> <p>21-dic-23</p> | <p>Cittadinanza dell'Unione europea – Articoli 21 e 45 TFUE – Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Lavoratore che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza originaria – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aveni diritto – Articolo 2, punto 2, lettera d) – Familiare – Ascendenti diretti a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione – Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d) – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Conservazione dello status di persona a carico nello Stato membro ospitante – Articolo 14, paragrafo 2 – Mantenimento del diritto di soggiorno – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Prestazioni di assistenza sociale –</p> | <p>L'articolo 45 TFUE, come attuato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 2, lettera d), con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché con l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>esso osta alla normativa di uno Stato membro che consente alle autorità di tale Stato membro di negare la concessione di una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto che, al momento della presentazione della domanda relativa a tale prestazione, è a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione europea, o anche di revocargli il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, per il motivo che la concessione di detta prestazione avrebbe come effetto che tale familiare non sarebbe più a carico di detto lavoratore cittadino dell'Unione e diverrebbe quindi un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale di detto Stato membro.</p> |
|--|---|---|

| | Onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante | |
|---|--|---|
| LAVORO E POLITICA SOCIALE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-148/22</u> <u>BELGIO</u></p> <p>28-nov-23</p> | <p>Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi</p> | <p>L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che:</p> <p>una norma interna di un'amministrazione comunale che vieta, in maniera generale e indiscriminata, ai membri del personale di tale amministrazione di indossare in modo visibile, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno che riveli, in particolare, convinzioni filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà di detta amministrazione di istituire, tenuto conto del proprio contesto, un ambiente amministrativo totalmente neutro, purché tale norma sia idonea, necessaria e proporzionata rispetto a tale contesto e tenuto conto dei diversi diritti e interessi in gioco.</p> |